





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Legge 6 marzo 2001, n. 64 – D.lgs. 77/2002 – D.G.R. 327/2015 - Aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti di Servizio civile Nazionale per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dall’Agenzia Regionale Sanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- di adottare i criteri di valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino ad un MASSIMO di DIECI PUNTI, come descritto nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di adottare, per l’esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale, i termini previsti dal D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142 recante “Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
- di ridurre a 2 unità il numero MINIMO dei volontari da impiegare nei progetti presentati dagli enti accreditati per rispondere alle esigenze manifestate dagli enti stessi;
- di consentire che gli enti iscritti all’albo regionale possano presentare congiuntamente lo stesso progetto in COPROGETTAZIONE;
- di ripartire, qualora il riparto dei volontari assegnato alla Regione Marche sia inferiore al numero dei volontari richiesti, il CONTINGENTE VOLONTARI PER PROVINCIA, commisurandolo al numero dei giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni residenti nel territorio provinciale, allo scopo di favorirne un’equa distribuzione;
- di contingentare il numero MASSIMO dei volontari assegnabili per ogni singola classe così come disposto dalla D.G.R. del 20/04/2015 n. 327, paragrafo 4.2, lettera c).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Fabrizio COSTA)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 6 marzo 2001, n. 64 con cui è istituito il Servizio Civile Nazionale
- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 con cui è stata approvata la disciplina del Servizio Civile Nazionale
- Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile"
- Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni per l'entrata in vigore del D.Lgs. 05/04/2002, n. 77 - ratificato dalla Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006;
- D.G.R. del 19/12/2011, n. 1699 "L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Disposizioni relative al sistema regionale del servizio civile - Revoca D.G.R. n. 500 del 08/05/06"
- D.G.R. del 24/09/2012, n. 1338, "D.G.R. 1699 del 19 dicembre 2011 concernente "L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Disposizioni relative al sistema regionale del servizio civile - Revoca D.G.R. n. 500 del 08/05/06" - Rettifica errore materiale";
- D.G.R. del 01/04/2014, n. 398 "L.R. n. 26/1996 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria"
- Circolare del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 23 settembre 2013, concernente: "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale";
- DM del 30/05/2014, "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi";
- D.G.R. del 20/04/2015, n. 327, "L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Art. 4 - Linee guida per il sistema regionale del servizio civile - 2015";

MOTIVAZIONI

Con la legge del 6 marzo 2001, n. 64 è stato istituito il servizio civile nazionale ed è stata conferita delega al governo per l'emanazione dei decreti legislativi d'attuazione;

In attuazione della delega suddetta, è stato approvato il decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77 recante la disciplina del servizio civile nazionale, le cui disposizioni sono entrate in vigore integralmente dal primo gennaio 2006;

Atteso che il decreto suddetto, nel prevedere la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome nella gestione del servizio civile nazionale, ha stabilito, all'articolo 6, commi 4 e 5, la ripartizione delle competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e le Province Autonome;

Preso atto del Protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 26 gennaio 2006;

Con deliberazione della Giunta Regionale del 19 dicembre 2011, n. 1699 sono state date le nuove disposizioni relative al sistema regionale di servizio civile.

Preso atto che con decreto ministeriale del 30 maggio 2014 è stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi";

Si ritiene opportuno adottare, ai fini della valutazione dei progetti di servizio civile presentati dagli enti accreditati, i criteri di selezione ed approvazione dei progetti di servizio civile così come previsti dal sopra citato Prontuario al punto 4.3: *Le Regioni e Province autonome possono stabilire, con proprio atto (atto programmatico o delibera di giunta), entro 45 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dei progetti, stabilito annualmente con*

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*l'Avviso di cui al precedente paragrafo 3.3, ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dal Dipartimento di non oltre 20 punti.*

Preso atto di quanto disposto dalla Delibera di Giunta del 20 aprile 2015, n. 327, al paragrafo 4.2, "Integrazione regionale ai criteri di valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale" si ritiene opportuno integrare ed aggiornare quanto disposto, con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino ad un massimo di dieci punti, come descritto nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Considerato altresì che il "Prontuario" suddetto prevede, la possibilità di ridurre il numero dei volontari da impiegare nei progetti presentati (paragrafo 1), nonché la possibilità che gli enti iscritti nei propri albi possano presentare congiuntamente lo stesso progetto in coprogettazione (paragrafo 3.1), si ritiene opportuno confermare quanto stabilito dalla D.G.R. n. 327/2015 riducendo a 2 unità il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati e consentire agli enti iscritti all'albo regionale di presentare congiuntamente lo stesso progetto in coprogettazione.

Il responsabile del procedimento

(Paola FRAMMARTINO)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
OSSERVATORIO SOCIO SANITARIO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Posizione di Funzione Osservatorio Socio Sanitario e  
Servizio Civile Volontario

(Stefano RICCI)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria  
(dr. Francesco DI STANISLAO)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta  
(Fabrizio COSTA)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

*Griglia di valutazione dei progetti di Servizio civile Nazionale per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile fino ad un massimo di 10 punti*

Voce scheda progetto di rif.	Razionale	Elementi di valutazione	Punteggio	Range	Punteggio massimo
Coprogettazione - Ente proponente il progetto (1)	Si vuole premiare quegli enti di SC che realizzano una rete territoriale condividendo finalità e risorse	Coprogettazione fra 2 enti	1	1 - 2	2
		Coprogettazione fra 3 o più enti	2		
Formazione generale in rete - Modalità di attuazione (30)	Si intende premiare una formazione generale realizzata in rete e con un "gruppo volontari" importante	Partnership fra 2 o più enti, con il coinvolgimento di almeno 10 volontari	2	2 - 4	4
		Partnership fra 2 o più enti, con il coinvolgimento di più di 20 volontari	4		
Sviluppo sistema regionale - Modalità di attuazione (30)	Coinvolgimento della Struttura Regionale per il Servizio Civile nella formazione generale	Incontri formativi che vedono il coinvolgimento di almeno 10 volontari	2	2 - 4	4
		Incontri formativi che vedono il coinvolgimento di più di 20 volontari	4		

Dettaglio su **voce 1**:

La procedura per la presentazione di progetti congiunti prevede il caricamento di un UNICO progetto attraverso un Ente CAPOFILA.

L'ente capofila, effettuato l'inserimento del progetto, può indicare attraverso l'apposita maschera quali altri enti partecipano al progetto.

Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 3.8 del MANUALE UTENTE per la "Presentazione progetti" disponibile in HELIOS.

Dettaglio su **voce 30**:

- Il punteggio si applica in presenza di un esplicito accordo tra enti di SC che si impegnano a realizzare la formazione\* generale dei volontari insieme per almeno 30 ore.

\* I contenuti della formazione previsti dalla scheda progetto dovranno essere organizzati in moduli e per ogni modulo andrà riportato:

- 1) Il contenuto del modulo;
- 2) Il nominativo del formatore;
- 3) Il numero di ore previste per il modulo;

È possibile coinvolgere la Struttura Regionale per il Servizio Civile, in qualità di ESPERTI, nella formazione generale dei volontari e/o favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul SC promosse e organizzate dalla Struttura Regionale. Il punteggio si applica in presenza di una lettera di intenti indirizzata alla Struttura Regionale per il Servizio Civile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La rete dei partner e l'eventuale coinvolgimento della Struttura Regionale andranno riportata nel punto 30 della scheda progetto alla voce: Modalità di attuazione.

Nel caso di progetti con pari punteggio:

- 1) verranno primariamente finanziati quei progetti appartenenti ad enti con nessun progetto finanziato nella medesima graduatoria;
- 2) qualora non fosse possibile finanziare tutti i progetti con pari punteggio appartenenti ad enti con nessun progetto finanziato nella medesima graduatoria, fra questi ultimi verrà presa in considerazione la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio competente;
- 3) qualora i progetti con medesimo punteggio appartenessero tutti allo stesso ente e fosse possibile finanziare solo una parte di essi, è facoltà dell'ente concordare con la Regione Marche un ordine prioritario di finanziamento di questi ultimi;
- 4) laddove ci si trovi in presenza di un contingente regionale non sufficiente a finanziare l'intero progetto (o più progetti con il medesimo punteggio), presente al limite della "graduatoria progetti finanziabili", la Regione Marche si riserva la possibilità di concordare con l'ente del progetto un ridimensionamento di quest'ultimo, in conformità agli obiettivi indicati nel progetto stesso.

R

Y